



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

(artt. 409 ss. c.p.p.)

Il giudice, dott.ssa Sofia Milone;

esaminata la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti di:

- **VINCI Alfio Francesco**, nato a Catania il 21.1.1950;
- **VENTURI Marco**, nato a Lanciano il 20.4.1962;
- **CICERO Alfonso Maria Salvatore**, nato a San Cataldo il 24.11.1967;

indagati per il reato di cui all'art. 368 c.p. commesso in data 17.9.2015;

Persona offesa: Di Simone Perricone Diego, nato a Palermo il 20.5.1971, difeso dall'avv. Francesca Sartori del foro di Roma;

OSSERVA

La richiesta di archiviazione è meritevole di accoglimento per assenza di una ragionevole previsione di condanna.

Invero, come evidenziato dal P.m., le cui argomentazioni risultano condivisibili, dalle indagini non sono emersi elementi idonei a far ritenere integrato il delitto di calunnia, specie sotto il profilo soggettivo della certa consapevolezza in capo agli indagati dell'innocenza dell'incolpato.

L'assenza del dolo di calunnia appare corroborata dalla sentenza di condanna n. 68/2019, emessa nel procedimento emessa nel procedimento n. 1699/2014 R.G.N.R., n. 1636/2018 R.G.G.I.P., la quale dà atto della realizzazione di condotte illecite da parte del denunciante.

Inoltre, dalla conversazione intercettata tra Cicero e Venturi relativa all'imminente audizione, non risultano elementi indicativi della volontà concertata di rappresentare fraudolentemente la realtà, emergendo soltanto l'intento di non apparire non credibili agli inquirenti nell'espone quanto a loro a conoscenza.

Qualunque altro accertamento sarebbe comunque precluso dal fatto che, tenuto conto del tempo di commissione dei fatti, il reato ipotizzato sarebbe prescritto.

La persona offesa risulta ritualmente avvisata della richiesta di archiviazione e non è stata

N. 1456/2022 R.G.N.R.
N. 1390/2022 R.G.G.I.P.

proposta opposizione.

Alla luce di ciò, deve disporsi l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al P.M.

P.Q.M.

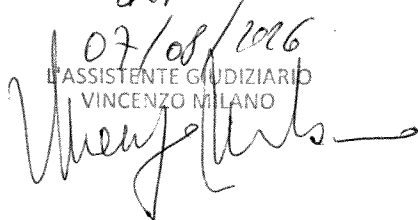
Visti gli artt. 408 ss. c.p.p.,

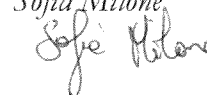
dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al P.M.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Caltanissetta, li 7 agosto 2026

Il Giudice per le Indagini Preliminari

DEPOSITATO
07/08/2026
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
VINCENZO MILANO


Sofia Milone




Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

- artt. 408/411 c.p.p. -

Al Giudice per le Indagini Preliminari
presso il Tribunale di Caltanissetta

Il Pubblico Ministero,
visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe nei confronti di:
VINCI Alfio Francesco, nato a Catania il 21.01.1950;
VENTURI Marco, nato a Lanciano il 20.04.1962;
CICERO Alfonso Maria Salvatore, nato a San Cataldo il 24.11.1967;
per il reato p. e p. dall'art. 368 c.p., accertato il 15.7.2019.

ESPONE

Il procedimento nasce dalla denuncia presentata nei confronti degli indagati dal sig. DI SIMONE PERRICONE Diego - imputato nel processo sul c.d. "Sistema Montante" - con la quale quest'ultimo lamentava la circostanza che il VINCI, il VENTURI e il CICERO lo avessero calunniato nel corso delle sommarie informazioni rese d'innanzi alla Procura della Repubblica di Caltanissetta in data 17.09.2015.

Secondo il denunciante, la prova della calunnia si desumerebbe dalle conversazioni intercettate in ambientale, presso la sede della "Sidercem s.r.l." di Caltanissetta, in data 15.09.2015 (Prog. 2677 delle ore 10:21), la cui trascrizione è stata depositata da un difensore all'udienza del 4 marzo 2022 nel p.p. 1699/2014 R.G.N.R. Mod. 21.

Nella conversazione, a parere della presunta persona offesa, il CICERO avrebbe impartito al VENTURI, in previsione delle sommarie informazioni del 17.09.2015, delle direttive sulle risposte da fornire alla Procura della Repubblica di Caltanissetta, in modo da accusare il DI SIMONE PERRICONE di attività di intercettazione abusiva.

Il denunciante aggiungeva che, già in passato, VENTURI Marco e VINCI Alfio lo avevano calunniato.

Sulla base di quanto riferito, il DI SIMONE PERRICONE riteneva di essere stato vittima di un preciso disegno criminale, cui avrebbero partecipato in concorso tra loro gli indagati, finalizzato a calunniarlo.

Appare necessario chiarire sin da ora come non sussiste alcuna calunnia perpetrata dagli indagati nei confronti della presunta persona offesa.

In primo luogo, al contrario di quanto sostenuto dal denunciante, dalla trascrizione della conversazione intercettata il 15.09.2015 non può desumersi alcun elemento che induca a ritenere che le dichiarazioni rese dagli indagati fossero state artatamente costruite al fine di calunniare il DI SIMONE PERRICONE. Anzi, entrambi gli interlocutori, il CICERO e il VENTURI, apparivano certi della commissione dei reati da parte degli accusati, poi effettivamente condannati per i medesimi.

A tal proposito, è bene rilevare come la responsabilità del denunciante sia stata ritenuta anche dal Tribunale Penale di Caltanissetta (cfr., in atti, la sentenza n. 68/2019 R. Sent. emessa nel p.p.

1699/2014 R.G.N.R. e 1636/2018 R. G.I.P.), con la quale il DI SIMONE PERRICONE è stato condannato ad anni 6 e mesi 4 di reclusione. Segnatamente, la posizione del DI SIMONE viene esaminata nel capitolo n. 5 della citata sentenza (*"Gli accessi abusivi ai sistemi informatici e le rivelazioni dei relativi dati"*), nel quale vengono esaminati tutti gli ulteriori elementi a carico del DI SIMONE PERRICONE.

Infine, è utile segnalare come nella medesima sentenza n. 68/2019 R. Sent. il giudice abbia esaminato la conversazione del 15.09.2015 (Prog. 2677 delle ore 10:21), ponendola quale fondamento della credibilità dei testi CICERO e VENTURI (cfr. p. 340: *"Anche la conversazione successiva, sempre del 15 settembre 2015 (R.Int. n. 347 /15, progr. n. 2677 e R.Int. n. 347 /15, progr. n. 2678), nella quale CICERO e VENTURI provavano ad immaginare le domande che sarebbero state rivolte loro dagli inquirenti, appare di sicuro rilievo nella valutazione della credibilità di entrambi, posto che gli stessi, oltre a mostrare una effettiva conoscenza dei fatti che intendevano esporre ai magistrati, si sforzavano di calibrare il registro espressivo in modo ad evitare enfaticizzazioni o rappresentazioni iperboliche delle vicende narrate e del sentimento di apprensione con cui stavano vivendo la drastica risoluzione di ogni rapporto con MONTANTE"*).

È bene rilevare, comunque, che i reati di calunnia e di false informazioni al Pubblico Ministero, non sussistenti, sarebbero comunque prescritti.

Visti gli artt. 408/411 c.p.p.,

CHIEDE

Manda alla Segreteria per quanto di competenza, avendo cura, in particolare, di notificare alla persona offesa DI SIMONE PERRICONE Diego, n. a Palermo il 20.05.1971 e res. a Roma in via Donati 268, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. Francesca Sartori del foro di Roma, l'avviso di cui all'art. 408 c.p.p., precisando che nel termine di 20 giorni la persona offesa potrà prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza

Caltanissetta, 23/6/22

IL PUBBLICO MINISTERO

Dario Bonanno - Sost.

Tribunale di Caltanissetta - Sezione G.I.P. G.U.P.

Depositato in Cancelleria oggi

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Lucia Angela Nicoletti

23/06/2022